CAMERA DEI DEPUTATI N. 2505

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti

Presentata il 1º luglio 2014

Onorevoli Colleghi! — Riproponiamo all'attenzione del Parlamento l'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto « destinazione Italia », stralciato nel corso dell'esame parlamentare, come modificato dalla presente proposta di legge.

I prezzi delle polizze per la responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, di seguito « RC auto », sono, nel nostro Paese, superiori alla media europea: un problema ancora irrisolto dopo tanti anni.

Solo il 5 per cento degli assicurati paga un premio paragonabile a quello medio europeo di 250 euro, con il prezzo medio effettivo pari in Italia a 500 euro nel primo trimestre dell'anno in corso.

La media, invece, è di 450 euro. Il prezzo aumenta, in media di oltre 100 euro, se l'assicurato vive in una grande città e scende con l'età.

Chi in passato ha avuto incidenti può arrivare a pagare il triplo di chi non ne ha avuti.

Inoltre, il prezzo aumenta anche con il grado di concentrazione del mercato, che varia da provincia a provincia.

Il problema dei costi eccessivi per la copertura dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada ha raggiunto, quindi, livelli elevatissimi, determinando, nelle aree più deboli del Paese, la sostanziale impossibilità, per molti cittadini, di stipulare una polizza assicurativa per RC auto a costi ragionevoli.

I costi delle polizze assicurative, come già rilevato, stanno subendo da anni una

serie di aumenti pressoché continui, che rendono sempre più insostenibile per i cittadini adempiere all'obbligo di disporre una copertura assicurativa.

Questo fenomeno è legato al tema delle frodi assicurative che si esplicano sia attraverso truffe volte ad ottenere indebiti risarcimenti, sia attraverso l'elusione dell'obbligo di assicurazione: fenomeno inaccettabile, trattandosi di un tema di matrice criminale che costituisce un elemento di grave inefficienza del mercato assicurativo la cui responsabilità è normalmente scaricata dalle imprese di assicurazione sui consumatori, attraverso il meccanismo dei prezzi delle polizze assicurative, su tutti i contribuenti, che finanziano attraverso la fiscalità generale i meccanismi di risarcimento previsti per i sinistri causati da veicoli non assicurati.

La presente proposta di legge interviene, pertanto, sui costi delle polizze assicurative per RC auto, per favorire la diminuzione del loro prezzo a tutto vantaggio dei cittadini.

Nel momento di grave crisi economica che il Paese sta attraversando è infatti necessario intervenire con misure adeguate che possano consentire ai cittadini di stipulare polizze assicurative per RC auto a costi più adeguati e minori rispetto a quelli esistenti oggi nel mercato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis)* per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a euro 10.000.000 per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro un milione per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) il comma 1 dell'articolo 132 è sostituito dai seguenti:

« *1*. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipulazione del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipulazione di contratti che pre-

vedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati con decreto dipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti incassati nella regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio determinata ai sensi del sesto periodo, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al 7 per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo ai sensi del comma 1 è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituire presso le strutture tecniche del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale istituito ai sensi dell'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al citato Centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.

1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che

pubblicano i nominativi nel proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al 7 per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore di natanti incassati nella regione dalla medesima impresa nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa regione »;

c) all'articolo 135 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis*. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-*bis*. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-*bis* nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e della quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza

dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

17PDL0058240